

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016
66/2016/R/GAS**

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA, IN VIA DEFINITIVA, PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI ALL'ANNO 2015, PER LA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2009, di conferimento della concessione denominata "San Potito e Cotignola Stoccaggio" (di seguito: concessione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2015, 51/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 51/2015/R/GAS);
- la deliberazione 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 126/2015/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 2018;

- ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 531/2014/R/GAS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 24 novembre 2014, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno 2015, avvalendosi anche di dati di bilancio pre-consuntivi;
- ai sensi del comma 15.2 della RTSG, le imprese di stoccaggio sono tenute ad inviare entro il 31 maggio di ciascun anno le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via definitiva, avvalendosi di dati di bilancio a consuntivo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione in data 28 novembre 2014 (prot. Autorità A/34995 del 2 dicembre 2014), integrata con successive comunicazioni del 3 dicembre 2014 (prot. Autorità A/35638 del 5 dicembre 2014) e del 6 febbraio 2015 (prot. Autorità A/4520 del 9 febbraio 2015), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui al comma 3.1 della deliberazione 531/2014/R/GAS, relativa all'anno 2015;
- con comunicazione inviata in data 22 gennaio 2015 (prot. Autorità P/2210 del 22 gennaio 2015), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Edison Stoccaggio S.p.a. la sospensione delle valutazioni oggetto del procedimento di approvazione dei ricavi per l'anno 2015 nelle more della conclusione del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS, finalizzato all'eventuale riconoscimento dei costi operativi incrementali richiesti da Edison Stoccaggio S.p.a. con riferimento agli anni 2010 e 2011;
- con deliberazione 51/2015/R/GAS, al solo fine di disporre di un valore di riferimento in tempo utile per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, l'Autorità ha proceduto all'approvazione provvisoria della proposta tariffaria dei ricavi provvisori presentata da Edison Stoccaggio S.p.a. in data 28 novembre 2014, come successivamente integrata, ferma restando la possibilità per l'Autorità di rettificare o confermare tale valore in seguito alla chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 350/2013/R/GAS;
- con deliberazione 75/2015/R/GAS si è concluso il procedimento avviato con la deliberazione 350/2013/R/GAS e sono stati confermati i ricavi di riferimento e i corrispettivi specifici d'impresa relativi agli anni 2012 e 2013;
- con deliberazione 126/2015/R/GAS sono stati determinati in via definitiva le componenti di ricavo e i corrispettivi specifici d'impresa relativi all'anno 2014, con la conferma dei valori determinati in via provvisoria con deliberazione 350/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del procedimento di approvazione della proposta tariffaria per l'anno 2015, gli Uffici dell'Autorità, con comunicazione del 6 marzo 2015 (prot. Autorità P/7909), hanno richiesto, alla società Edison Stoccaggio S.p.a., informazioni in merito all'evoluzione della capacità offerta commercialmente dal sito di stoccaggio

di San Potito e Cotignola dal mese di maggio 2013 fino all'anno termico 2015-2016 incluso;

- con comunicazione del 13 marzo 2015 (prot. Autorità A/9127 del 17 marzo 2015), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha dichiarato che:
 - a) l'impianto di San Potito e Cotignola è entrato in esercizio il 15 maggio 2013 a seguito del positivo esito dei collaudi sugli impianti e conseguente ottenimento da parte degli enti preposti delle relative autorizzazioni all'esercizio;
 - b) la fase di costituzione del *cushion gas* è avvenuta negli anni 2013 e 2014, e ciò ha consentito di poter avviare l'esercizio commerciale del campo nell'anno termico 2015-2016; pertanto, le capacità offerte per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015 sono risultate pari a zero, mentre la capacità offerta per l'anno termico 2015-2016 è risultata pari a 65 milioni di Smc;
- in data 28 aprile 2015, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Edison Stoccaggio S.p.a. (prot. Autorità P/13564) una richiesta di modifica della proposta tariffaria inviata in data 28 novembre 2014 come successivamente integrata;
- a seguito di specifica richiesta formulata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a., la Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche (DGRME) del Ministero per lo Sviluppo Economico, con comunicazione del 4 maggio 2015 (prot. Autorità A/14581 del 7 maggio 2015), ha fornito elementi relativi al quadro normativo di riferimento in relazione all'entrata in esercizio di un sito di stoccaggio, precisando in particolare che:
 - a) l'entrata in esercizio di un sito di stoccaggio *dal punto di vista minerario* avviene quando l'ufficio territoriale competente (UNMIG) della DGRME rilascia l'autorizzazione all'esercizio degli impianti, e successivamente a tale rilascio è normalmente previsto un periodo transitorio durante il quale viene costituito il *cushion gas* nel giacimento, necessario alla successiva messa a disposizione del servizio di stoccaggio;
 - b) l'UNMIG ha autorizzato:
 - i. in data 15 maggio 2013 l'entrata in esercizio provvisoria delle infrastrutture e degli impianti;
 - ii. in data 4 marzo 2014 l'entrata in esercizio definitiva degli impianti realizzati, ad eccezione del pozzo relativo al Cluster A e del relativo impianto di superficie per i quali rimane valida l'autorizzazione provvisoria;
 - c) con riferimento al medesimo sito, l'avvio della fase di costituzione del *cushion gas* è avvenuta nel biennio 2013-2014, e tale fase è stata propedeutica alla messa a disposizione del servizio di stoccaggio per l'anno termico 2015-2016;
- con comunicazione del 5 maggio 2015 (prot. Autorità A/15068 del 11 maggio 2015), la società Edison Stoccaggio S.p.a., riferendosi alla sopracitata comunicazione del 4 maggio 2015 del Ministero per lo Sviluppo Economico, ha affermato che debbano intendersi in tal modo chiariti i profili sollevati in merito alla data di entrata in esercizio del campo di stoccaggio, e in particolare che in forza di tale chiarimento debba intendersi che l'entrata in esercizio sia avvenuta nel mese di maggio 2013; è bene da subito evidenziare che l'argomento di Edison Stoccaggio S.p.a. è errato in

quanto, ai fini tariffari, con l'espressione "entrata in esercizio" di un impianto la regolazione dell'Autorità fa notoriamente riferimento alla possibilità per la domanda del servizio di poter accedere alle nuove capacità, ossia che tali nuove capacità siano oggetto di offerte commerciali agli utenti del servizio; l'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico riguarda invece il diverso profilo dell'attività mineraria, di competenza del Ministero e irrilevante ai fini tariffari;

- con comunicazioni del 26 maggio 2015 (prot. Autorità A/16680 del 27 maggio 2015) e 28 maggio 2015 (prot. Autorità A/17143 del 1 giugno 2015), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha presentato ulteriori documenti in relazione al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola tra cui, in particolare, la relazione inviata dalla società al Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2014 (denominata "Risultati conseguiti a seguito delle campagne di indagine") da cui emergono significative criticità in relazione alle condizioni geologiche-strutturali del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola e della sua conversione a stoccaggio così come prospettata originariamente in sede di concessione; complessivamente, dalla relazione emerge come il sito di San Potito e Cotignola sia in grado di offrire, a regime, una capacità di spazio di *working gas* pari a circa 115 milioni di Smc;
- con comunicazione del 29 maggio 2015 (prot. Autorità A/17343 del 4 giugno 2015), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha trasmesso la proposta tariffaria relativa ai ricavi di riferimento in via definitiva di cui al comma 15.2 della *RTSG*;
- con comunicazione del 7 agosto 2015, gli uffici dell'Autorità hanno segnalato, alla società Edison Stoccaggio S.p.a., l'intenzione di procedere all'approvazione della sola proposta tariffaria definitiva in quanto non risultava più necessario procedere all'approvazione della proposta provvisoria per l'anno 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 8 luglio 2015, gli uffici dell'Autorità hanno inviato, al Ministero per lo Sviluppo Economico (prot. Autorità P/20508), una comunicazione specificando quanto segue:
 - a) le criticità di carattere geologico, come emergono dalla comunicazione della società Edison Stoccaggio S.p.a. del 26 maggio 2015, sembrano tali da compromettere almeno parzialmente la conversione del sito di stoccaggio; in particolare, a fronte di una capacità di spazio di *working gas* stimata di 915 milioni di Smc in sede di rilascio di concessione, il sito risulterebbe, secondo quanto asserito dalla medesima società Edison Stoccaggio S.p.a., in grado di fornire al massimo una capacità di spazio di *working gas* pari a 115 milioni di Smc;
 - b) l'eventuale riduzione della capacità di spazio disponibile rispetto alle previsioni comporta un significativo degrado dell'efficienza del sito di stoccaggio in termini di rapporto tra costi e servizio reso;
 - c) al fine di completare l'attività istruttoria, gli Uffici hanno segnalato la necessità di verificare con il suddetto Ministero, per i profili di competenza, gli elementi forniti dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. in relazione allo

stato del sito e alle ragionevoli e prevedibili potenzialità di sviluppo del medesimo; inoltre, gli Uffici hanno segnalato la necessità di una valutazione della DGRME in merito alle effettive condizioni geologiche del sito di San Potito e Cotignola, alla conseguente effettiva potenzialità di conversione a stoccaggio dei diversi livelli che costituiscono il giacimento, alla stima della capacità di spazio che il sito sarà in grado di mettere in esercizio nel corso dei prossimi anni, nonché considerazioni in merito alla *practice* adottata dalla società nelle attività di conversione del sito di stoccaggio;

- il Ministero per lo Sviluppo Economico, con comunicazione del 11 settembre 2015 (prot. Autorità A/26664 del 15 settembre 2015), ha richiesto alla società Edison Stoccaggio S.p.a. di fornire, ad integrazione delle informazioni già in suo possesso, un aggiornamento sullo stato delle attività di regimazione dell'impianto con particolare riferimento alle prestazioni previste;
- con comunicazione del 21 settembre 2015 (prot. Autorità A/27223 del 21 settembre 2015), la società Edison Stoccaggio S.p.a., in risposta alla richiesta di cui al precedente punto, ha comunicato di aver provveduto ad eseguire ulteriori interventi ed ad aggiornare i modelli di giacimento; e che, in esito a tale attività, la medesima società ha affermato che il sito di San Potito e Cotignola potrebbe complessivamente offrire, in una nuova configurazione progettuale, una capacità di 373 milioni di Smc di *working gas* (di cui 350 milioni di Smc per il servizio di modulazione e 23 milioni di Smc da destinare a *pseudo-working gas* e/o stoccaggio strategico), in luogo dei 915 milioni di Smc di *working gas* previsti in sede di assegnazione della concessione (di cui 580 milioni di Smc per il servizio di modulazione e 335 milioni di Smc da destinare a *pseudo-working gas* e/o stoccaggio strategico);
- non risulta tuttavia pervenuta da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, rispetto alle necessità segnalate dagli Uffici in data 8 luglio 2015, alcuna considerazione in merito alla *practice* adottata dalla società nelle attività di conversione del sito di stoccaggio;
- con comunicazione del 23 febbraio 2016 (prot. Autorità A/5698 del 25 febbraio 2016) la Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) ha inviato una nota contenente alcune osservazioni sulle prestazioni e l'efficienza economica del sito di stoccaggio del tutto analoghe a quelle svolte in precedenza dalla società Edison Stoccaggio S.p.a., senza peraltro offrire ulteriori elementi rispetto a quelli già in possesso degli uffici; tali osservazioni della DGSAIE, pertanto, ai fini del presente procedimento e dell'esercizio delle competenze tariffarie dell'Autorità, non assumono alcun rilievo autonomo né ulteriore rispetto agli argomenti della società Edison Stoccaggio S.p.a., dovendo quindi ritenersi assorbite dalle considerazioni che si svolgono di seguito con riferimento agli argomenti della società Edison Stoccaggio S.p.a..

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 3 novembre 2015, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Edison Stoccaggio S.p.a. (prot. Autorità P/32917) le risultanze istruttorie, invitando la

medesima a modificare la proposta tariffaria inviata in data 29 maggio 2015, ed evidenziando quanto segue:

- a) il sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola non può essere considerato in esercizio nell'anno 2013, in quanto, ai fini di riconoscimento tariffario, la messa in esercizio di un sito di stoccaggio presuppone l'offerta commerciale di capacità di stoccaggio agli utenti del servizio;
 - b) la riduzione della capacità di stoccaggio del sito di San Potito e Cotignola, rispetto al valore indicato in sede di rilascio della concessione, comporta una significativa riduzione dell'efficienza economica del sito, misurabile sulla base del rapporto tra gli investimenti sostenuti e la capacità di stoccaggio, rispetto alla previsione;
 - c) di conseguenza gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società, ai sensi del comma 3.3 della *RTSG*, di:
 - i. enucleare nella proposta tariffaria gli investimenti relativi al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola;
 - ii. calcolare separatamente i ricavi relativi a suddetto sito applicando un coefficiente di riproporzionamento pari al rapporto tra la capacità di *working gas* del sito e la capacità di *working gas* risultante in sede di rilascio della concessione;
 - d) gli Uffici hanno inoltre prospettato la possibilità di aggiornare detto coefficiente di riproporzionamento su base annuale per tenere conto dell'evoluzione della capacità di *working gas* del sito di stoccaggio, e di prevedere l'eventuale conguaglio dei costi riconosciuti negli anni precedenti sulla base del valore finale del coefficiente di riproporzionamento;
- tuttavia la società non ha inviato una nuova proposta tariffaria che recepisca i rilievi formulati dall'Autorità, ma con comunicazione inviata in data 23 novembre 2015 (prot. Autorità A/35751 del 30 novembre 2015):
 - a) ha confermato "*la piena validità a tutti gli effetti*" della proposta tariffaria presentata in data 29 maggio 2015;
 - b) si è limitata a fornire un foglio di calcolo che evidenzia il valore delle immobilizzazioni in corso relativamente agli investimenti del sito di San Potito e Cotignola;
 - la società nella medesima comunicazione ha allegato una proposta di metodologia alternativa per valutare l'efficienza economica del progetto sulla base del rapporto tra gli investimenti effettivamente sostenuti e le prestazioni del sito sia in termini di spazio che di punta di erogazione che prevede in particolare di:
 - a) in merito al coefficiente di riproporzionamento dei ricavi complessivi:
 - i. con riferimento alla capacità di spazio, calcolare gli indicatori di efficienza non con riferimento alla capacità complessiva di *working gas*, ma deducendo da questa la capacità di *pseudo working gas*;
 - ii. tenere conto, oltre alle prestazioni di spazio, anche delle prestazioni di punta di erogazione; in particolare la società ha proposto di calcolare l'efficienza attraverso una media ponderata dell'indicatore

di efficienza calcolato separatamente con riferimento alle prestazioni di spazio e punta;

- iii. considerare anche le riduzioni dei costi di investimento associate alla modifica del progetto rispetto al progetto originario;
- b) non effettuare alcun tipo di riproporzionamento dei ricavi fino alla conclusione del periodo di messa a regime del sito di stoccaggio, in quanto la società ritiene di poter migliorare le prestazioni del sito nei prossimi anni, nel corso del processo di regimazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 27 gennaio 2016 si è svolta presso la sede dell’Autorità l’audizione finale dinanzi al Collegio; nell’ambito di tale audizione, la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha confermato le posizioni espresse nella comunicazione del 23 novembre 2015, con particolare riferimento alla data di entrata in esercizio del sito di San Potito e Cotignola, alla proposta di metodologia alternativa per il calcolo del coefficiente di riproporzionamento, alle modalità di applicazione del coefficiente di riproporzionamento, nonché alle prestazioni stimate già comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 settembre 2015;
- tali posizioni sono altresì contenute nella documentazione presentata nell’ambito dell’Audizione (prot. Autorità A/2362 del 27 gennaio 2016), e nella memoria finale rilasciata dalla società nella medesima data (prot. Autorità A/2778 del 1 febbraio 2016).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in merito alla data di entrata in esercizio del sito di San Potito e Cotignola, come sinteticamente anticipato sopra, si deve premettere che, in termini generali, ai fini dell’applicazione della disciplina tariffaria, l’entrata in esercizio di un impianto (sia esso di stoccaggio, trasporto o rigassificazione) individua il momento di operatività (ossia di esercizio) commerciale di una infrastruttura, consistente nel momento in cui quella infrastruttura è in grado di erogare, e quindi di contrattualizzare, effettivamente la relativa capacità e i relativi servizi ai propri potenziali utenti;
- una tale interpretazione, oltre a trovare rispondenza anche in atti dello stesso Ministero e della Commissione europea, è peraltro l’unica coerente con l’intero assetto della disciplina tariffaria dell’Autorità nel settore del gas naturale (specie nel trasporto, stoccaggio, rigassificazione), in particolare con quelle disposizioni che vincolano all’entrata in esercizio dell’infrastruttura l’applicazione di tutti gli istituti che sono volti a garantire (in tutto o in parte) il gestore dal rischio di capacità non conferita; così avviene anche per il servizio di stoccaggio con la deliberazione 531/2014/R/GAS, la quale àncora l’applicazione del fattore correttivo (previsto dal provvedimento) ai siti di stoccaggio in esercizio alla data del 31 dicembre 2014 o entrati in esercizio anche successivamente ma sviluppati in attuazione di normativa primaria; poiché infatti, come detto, la finalità perseguita dal fattore correttivo è

- assicurare la sostenibilità economica del servizio di stoccaggio in presenza di una mancata assegnazione della capacità disponibile per un suo sottoutilizzo, condizionare l'applicazione di tale istituto all'entrata in esercizio dell'impianto implica inevitabilmente un riferimento all'offerta contrattuale della relativa capacità;
- a fronte dell'assetto normativo sopra richiamato, dalla documentazione inviata dalla società nonché dalla comunicazione del Ministero per lo Sviluppo Economico del 4 maggio 2015 si evince che:
 - a) il sito di stoccaggio ha effettuato il primo conferimento di capacità agli utenti per l'anno termico 2015-2016, e che le infrastrutture che la società dichiara come entrate in esercizio negli anni 2013 e 2014 sono state utilizzate esclusivamente per effettuare le prove di iniezione di *cushion gas* nel sito di stoccaggio non portando ad alcuna erogazione di un servizio di stoccaggio a favore del sistema e degli utenti nei medesimi anni;
 - b) peraltro, la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico fa riferimento all'entrata in esercizio di un sito di stoccaggio *dal punto di vista minerario* distinguendola evidentemente dall'avvio delle operazioni commerciali;
 - in conseguenza di quanto sopra, l'entrata in esercizio, a fini esclusivamente tariffari, del sito di San Potito e Cotignola, diversamente da quanto sostenuto dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. è avvenuta non nel 2013, ma nell'anno termico 2015-2016.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in merito alla proposta, della società Edison Stoccaggio S.p.a., di calcolare l'indicatore di efficienza dello spazio deducendo la capacità di *pseudo working gas* dalla capacità complessiva di *working gas*, si osserva quanto segue:
 - a) lo *pseudo working gas* costituisce uno degli elementi che definiscono le caratteristiche prestazionali di un sito di stoccaggio;
 - b) lo *pseudo working gas* è un quantitativo di gas che, sebbene normalmente sia mantenuto all'interno del sito di stoccaggio al fine di migliorarne le prestazioni di punta, può essere utilizzato per altri servizi quali ad esempio lo stoccaggio strategico e/o in condizioni di emergenza del sistema ed essere erogato e ricostituito su più cicli di stoccaggio;
 - c) con riferimento al gas di stoccaggio, le disposizioni legislative distinguono esclusivamente tra *working gas* e *cushion gas* e precisano che solo quest'ultimo non può in alcun caso essere erogato senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
 - d) l'efficienza di un sito di stoccaggio, definita dalla normativa di settore emanata dall'UNMIG nonché dall'Autorità in tema di incentivazione per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta del sistema di stoccaggio, è determinata sulla base del rapporto tra *working gas* (comprensivo dello *pseudo working gas*) e la somma di *working gas* e di *cushion gas*;
 - e) pertanto, risulta incoerente col quadro sopra descritto la pretesa della società di escludere il *pseudo-working gas* dal calcolo degli indicatori di efficienza;

inoltre, la sua esclusione non trova alcun fondamento nei riferimenti di progetto fissati dal decreto autorizzativo;

- in merito alla proposta di tenere conto, oltre alle prestazioni di spazio, anche delle prestazioni di punta di erogazione, premesso che le prestazioni di punta di erogazione del sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola sono trascurabili rispetto alle prestazioni complessive del sistema degli stoccaggi, si evidenzia che dal confronto con altri siti comparabili del sistema nazionale degli stoccaggi emerge come il sito di San Potito e Cotignola sia significativamente meno efficiente in termini di rapporto tra costo di investimento e prestazioni di punta;
- in merito alla proposta della società di rimandare al termine del periodo di regimazione le valutazioni di natura tariffaria, anch'essa non può essere accolta, comportando un'inversione del principio di prudenza in quanto avrebbe l'esito di far gravare sui consumatori finali il costo integrale di una infrastruttura prima ancora che ne venga definitivamente accertata la riconoscibilità in termini tariffari.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 3.3 dell'Allegato A alla deliberazione 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS prevede che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avvenga a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;
- come disciplinato dal decreto legislativo 164/00, le tariffe di stoccaggio remunerano il rischio minerario associato a tale attività tramite l'adozione di un valore di *beta* per la determinazione del tasso di rendimento del capitale riconosciuto più elevato rispetto alle altre attività della filiera del gas; pertanto, fattori tipici di rischio quali la qualità e l'accuratezza dei dati disponibili per la costruzione del modello di giacimento, nonché dei principali parametri fisici del sottosuolo e che rappresentano fattori tipici di incertezza nella realizzazione dell'infrastruttura di stoccaggio, sono già considerati nella determinazione del livello di rischio dell'attività e non possono essere oggetto di ulteriore trasferimento a danno dei consumatori finali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare d'ufficio i ricavi della società Edison Stoccaggio per l'anno 2015, prevedendo un riconoscimento parziale delle immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 3.3 della *RTSG*, che dispongono che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avvenga a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità;
- prevedere che il suddetto riconoscimento parziale avvenga attraverso l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento, determinato come rapporto tra:
 - a) l'efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas*, come

deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- b) il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di *pseudo working gas*;
- aggiornare annualmente il coefficiente di riproporzionamento di cui al precedente alinea per tenere conto dell'evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva;
- prevedere nella determinazione delle tariffe definitive relative all'anno 2019 l'eventuale congruaggio dei costi riconosciuti negli anni precedenti sulla base del valore finale del coefficiente di riproporzionamento

DELIBERA

1. di determinare d'ufficio, in via definitiva, i ricavi di riferimento d'impresa per il servizio di stoccaggio, di cui all'articolo 15 della *RTSG*, della società Edison Stoccaggio S.p.a., per l'anno 2015, secondo quanto precisato in premessa;
2. di aggiornare annualmente il coefficiente di riproporzionamento, di cui al precedente alinea, per tenere conto dell'evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva;
3. di prevedere, nella determinazione delle tariffe definitive, relative all'anno 2019, l'eventuale congruaggio dei costi riconosciuti negli anni precedenti sulla base del valore finale del coefficiente di riproporzionamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni